

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(<sup>1</sup>) GU C 249 del 14.10.2006.

- 4) *Non occorre più statuire sulla domanda di annullamento nella causa T-383/06.*
- 5) *La domanda di risarcimento danni nella causa T-383/06 è respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.*
- 6) *Nella causa T-383/06, il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese di Icuna.Com SCRL, comprese quelle relative al procedimento sommario. Icuna.Com sopporterà la metà delle proprie spese.*
- 7) *Nella causa T-71/07, Icuna.Com sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento, comprese quelle relative al procedimento sommario e all'eccezione di irricevibilità.*

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008**  
— Icuna.Com/Parlamento

(Cause riunite T-383/06 e T-71/07) (<sup>1</sup>)

**«Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Righetto di un'offerta — Decisione di annullare la procedura di gara d'appalto — Ricorso manifestamente infondata in diritto — Non luogo a statuire»**

(2008/C 197/42)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgio) (rappresentanti: J. Windey e P. De Bandt, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e M. Ecker, agenti)

**Oggetto**

Nella causa T-383/06, da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 1º dicembre 2006 che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente relativa al lotto n. 2 (contenuto delle emissioni) della gara d'appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relativa alla creazione e messa in opera del canale web-televisione del Parlamento europeo, nonché, dall'altro, domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell'adozione della decisione 1º dicembre 2006 e, nella causa T-71/07, da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 31 gennaio 2007 recante annullamento della procedura di gara d'appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relativa alla creazione e messa in opera del canale web-televisione del Parlamento europeo relativamente al lotto n. 2 (contenuto delle emissioni), nonché, dall'altra, domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell'adozione della decisione 31 gennaio 2007.

**Dispositivo**

- 1) *Le cause T-383/06 e T-71/07 sono riunite ai fini dell'ordinanza.*
- 2) *Nella causa T-71/07, l'eccezione di irricevibilità è unita al merito.*
- 3) *Il ricorso nella causa T-71/07 è respinto in quanto manifestamente infondata in diritto.*

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 27.1.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2008**  
— Bligny/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-127/07 P) (<sup>1</sup>)

**«Impugnazione — Funzione pubblica — Concorso generale — Condizioni di ammissione — Mancata ammissione alla correzione della prova scritta — Bando di concorso — Atto di candidatura incompleto — Prova della cittadinanza — Impugnazione manifestamente infondata»**

(2008/C 197/43)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francia) (rappresentante: avv. P. Lebel-Nourissat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 15 febbraio 2007, cause riunite F-142/06 e F-142/06 AJ, Bligny/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza.

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Francesco Bligny sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.*

(<sup>1</sup>) GU C 140 del 23.6.2007.